

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 1210/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2011

**recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, il volume delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all'asta prima del 2013**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3 *quinquies*, paragrafo 3, e l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità <sup>(2)</sup>, prevede che il volume delle quote da mettere all'asta nel 2011 e 2012 sia determinato non appena possibile dopo la sua adozione. I volumi così determinati vanno elencati in un allegato di detto regolamento. Il volume è specificato principalmente al fine di assicurare una transizione armoniosa dal secondo al terzo periodo di scambio nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione su cui si basa il corretto funzionamento del mercato secondario.
- (2) Nel definire i volumi da mettere all'asta nel 2011 e 2012 occorre tenere nel debito conto i fattori che determinano la domanda e l'offerta di quote di emissioni, in particolare le esigenze di copertura a fini di conformità nei primi anni del terzo periodo di scambio, soprattutto per il settore dell'energia elettrica; il volume di emissioni valido per il secondo periodo di scambio non necessario a fini di conformità nel suddetto periodo di scambio e detenuto in larga misura dai settori industriali; la quota di tali emissioni che è stata e sarà probabilmente venduta sul mercato nel secondo periodo di scambio; il volume di riduzioni delle emissioni certificate e di unità di riduzione

delle emissioni derivante da progetti di riduzione delle emissioni nell'ambito del meccanismo di sviluppo pulito o di disposizioni di attuazione congiunta disponibili per la copertura o la cessione da parte di operatori rientranti nel sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione; e la monetizzazione delle quote provenienti dalla riserva destinata ai nuovi entranti per il terzo periodo di scambio a sostegno di progetti dimostrativi della cattura e del sequestro del carbonio e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili (NER300) a norma della decisione 2010/67/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO<sub>2</sub> in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>. Nonostante tutti questi fattori siano soggetti a diversi gradi di incertezza, è importante determinare con congruo anticipo il volume da mettere all'asta nel 2012.

- (3) Secondo le conclusioni della valutazione basata su tali fattori, nel 2011 non devono essere messe all'asta emissioni valide per il terzo periodo di scambio.
- (4) I calendari delle aste per la messa in vendita di emissioni nel 2012 devono essere definiti in modo da limitare l'impatto delle aste sul funzionamento del mercato secondario, assicurando al tempo stesso che esse siano di dimensioni tali da attrarre sufficiente partecipazione. Occorre una transizione graduale dalla messa all'asta su piattaforme d'asta transitorie verso la messa all'asta su piattaforme ulteriori. Inoltre, l'adeguamento di un calendario di aste pubblicato potrebbe essere giustificato in alcune situazioni supplementari precisamente specificate.
- (5) Poiché è ragionevole pensare che la consegna delle quote da mettere all'asta sarà resa possibile in tempo, non è necessario prevedere la messa all'asta transitoria dei contratti a termine ordinari (futures) o garantiti (forwards). La designazione di una piattaforma d'asta transitoria tramite gara d'appalto rimane comunque auspicabile al fine

<sup>(1)</sup> GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

<sup>(2)</sup> GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39.

di limitare i rischi inerenti alla designazione della piattaforma d'asta tramite gara d'appalto alla quale il regolamento si applicherà in toto. Data l'importanza della piena applicazione del regolamento, occorre che sulle piattaforme d'asta transitorie le aste siano svolte solo per il tempo necessario. È opportuno agevolare la designazione di una piattaforma d'asta transitoria tramite l'imposizione di un numero ridotto di requisiti per lo svolgimento delle aste, come già previsto per la messa all'asta dei contratti forward e future. In questo modo, i servizi da appaltare possono rimanere maggiormente allineati ai servizi già forniti sul mercato. Inoltre, non è indispensabile applicare alle aste svolte da una piattaforma d'asta transitoria i provvedimenti nazionali di recepimento del titolo III della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>. Analogamente, sarebbe sproporzionato imporre l'aggiornamento dell'autorizzazione della piattaforma d'asta transitoria in conformità alle disposizioni del regolamento sulle aste. Tuttavia, è opportuno che al fine di garantire una sorveglianza efficace del mercato, le disposizioni del presente regolamento relative al divieto di abusi di mercato si applichino alle aste condotte su una piattaforma d'asta transitoria a partire dal momento in cui lo Stato membro interessato ha attuato le disposizioni pertinenti nell'ordinamento nazionale. In tal modo si favoriscono pari condizioni di concorrenza tra le piattaforme d'asta candidate, pur senza subordinare l'apertura delle aste all'attuazione. Ciò vale per la piattaforma d'asta transitoria da affidare con procedura d'appalto congiunta, ma anche per le piattaforme d'asta transitorie designate dagli Stati membri che non partecipano all'azione comune e designano una propria piattaforma d'asta.

- (6) Non è necessario distribuire la parte delle spese del sorvegliante d'asta corrispondente ai servizi appaltati dalla Commissione sul numero di piattaforme.
- (7) Ai fini della preparazione e dello svolgimento efficienti e sicuri della procedura d'appalto congiunta per designare una piattaforma comune, è auspicabile disporre di informazioni chiare e tempestive su quali Stati membri parteciperanno all'azione comune di cui trattasi. Pertanto, in certi casi, è opportuno far sì che uno Stato membro che inizi a utilizzare una piattaforma comune in una fase successiva si faccia carico dei costi imputabili ai servizi forniti da una piattaforma che non sono sostenuti dagli Stati membri che partecipano all'azione comune sin dall'inizio.
- (8) La designazione dei responsabili del collocamento e del sorvegliante d'asta è di fondamentale importanza per il corretto svolgimento delle aste e generalmente non sarebbe possibile condurre aste prima che siano conclusi ed entrati in vigore gli accordi tra i responsabili del collocamento e del sorvegliante d'asta, da un lato, e le piattaforme d'asta, dall'altro. Occorre che dette disposizioni siano correttamente applicate, ma è necessario che la loro mancata attuazione o una qualsiasi controversia circa loro attuazione non conduca in tutti i casi al ritiro delle quote dalle aste.

- (9) Il sorvegliante d'asta è designato con procedura d'appalto congiunta svolta dalla Commissione e dagli Stati membri. Sebbene sia previsto che tutti gli Stati membri partecipino all'azione comune sin dall'inizio, è opportuno prevedere norme in caso uno Stato membro aderisca solo in un fase successiva. Inoltre, occorre che gli Stati membri che hanno deciso di designare una propria piattaforma d'asta abbiano la possibilità di unirsi all'azione comune al solo fine di utilizzare una piattaforma d'asta comune in caso di mancata registrazione della propria piattaforma, fatta salva la loro condizione di osservatori nel quadro di tale azione comune.
- (10) Occorre ridurre il rischio d'abuso di informazioni privilegiate mediante il ritiro di un'offerta. Qualora detto comportamento non rientri nel campo d'applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, è opportuno che si applichino le disposizioni pertinenti del regolamento sulle vendite all'asta.
- (11) Occorre che il presente regolamento preveda un numero limitato di chiarimenti tecnici e di rettifiche al regolamento sulle vendite all'asta.
- (12) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1031/2010.
- (13) Al fine di garantire la prevedibilità e l'organizzazione tempestiva delle aste, il presente regolamento deve entrare in vigore con urgenza.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### Modifiche del regolamento (UE) n. 1031/2010

Il regolamento (UE) n. 1031/2010 è così modificato:

- 1) all'articolo 3, paragrafo 43, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
  - «f) l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, lettera b), della direttiva 2004/39/CE, ai fini dell'articolo 28, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 35, paragrafi 4, 5 e 6 e dell'articolo 42, paragrafo 1, del presente regolamento.»;
- 2) l'articolo 4 è modificato come di seguito:
  - a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
    - «2. Ogni Stato membro mette all'asta le quote sotto forma di contratti (spot) a due giorni o di contratti (futures) a cinque giorni.»;
  - b) il paragrafo 3 è soppresso;

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

- 3) all'articolo 6, paragrafo 1, il testo del secondo e del terzo comma è sostituito dal seguente:

«Un lotto messo all'asta da una piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, rappresenta 500 quote.

Un lotto messo all'asta da una piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, o dell'articolo 30, paragrafo 2, rappresenta 500 o 1 000 quote.»

- 4) all'articolo 8, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4. Al più tardi dalla sesta asta, la piattaforma d'asta designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, mette all'asta le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE con frequenza minima settimanale e le aste delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE con frequenza minima bimestrale, tranne che nel 2012, quando dette piattaforme possono mettere all'asta le quote di emissioni di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE con frequenza minima mensile.»

- 5) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'allegato I del presente regolamento fissa per ogni Stato membro il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nel 2012.»

- 6) il primo comma dell'articolo 10, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno civile a partire dal 2013 si basa sull'allegato I e sulla determinazione e pubblicazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della stessa direttiva, da parte della Commissione, dell'importo stimato delle quote da mettere all'asta o sulla modifica più recente della stima originaria, pubblicata entro il 31 gennaio dell'anno precedente, tenendo conto per quanto possibile delle eventuali quote assegnate a titolo gratuito in via transitoria e detratte, o da detrarre, dal quantitativo di quote che un determinato Stato avrebbe messo all'asta ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, come previsto dall'articolo 10 *ter*, paragrafo 2, di detta direttiva.»

- 7) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento effettuano le determinazioni e pubblicazioni di cui al primo paragrafo del presente articolo in conformità all'allegato I e alla determinazione e pubblicazione, da parte della Commissione, del quantitativo stimato delle quote da mettere all'asta, oppure conformemente alla modifica più recente della stima originaria della Commissione, compreso qualsiasi adeguamento, di cui all'articolo 10, paragrafo 3.»

- 8) all'articolo 14, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

«j) ogni eventuale ritiro dalle aste di quote di emissioni ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, o dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma;

k) la necessità di evitare che una piattaforma conduca un'asta in violazione del presente regolamento o della direttiva 2003/87/CE.»

- 9) all'articolo 16, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Una piattaforma d'asta designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, provvede affinché sia possibile accedere alle sue aste a distanza per mezzo di un'interfaccia elettronica accessibile via Internet in maniera sicura e affidabile.

Una piattaforma d'asta designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, consente inoltre agli offerenti di accedere alle sue aste mediante connessioni dedicate all'interfaccia elettronica.

3. Una piattaforma d'asta designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, può offrire uno o più mezzi di accesso alternativi alle sue aste, qualora il mezzo di accesso principale sia inaccessibile per qualsiasi ragione, purché i mezzi alternativi siano sicuri e affidabili e il loro uso non comporti alcuna discriminazione tra gli offerenti.»

- 10) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

#### **Formazione e assistenza**

Una piattaforma d'asta designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, offre un modulo di formazione pratica su web sulla procedura d'asta da essa seguita, fornendo anche orientamenti su come compilare e presentare i moduli e simulando la presentazione di un'offerta. Essa mette inoltre a disposizione un servizio di assistenza telefonica, via fax e per posta elettronica almeno durante l'orario di lavoro di ciascun giorno d'apertura.»

- 11) all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti di cui al paragrafo 1, lettera b) o c), possono chiedere di essere ammessi a partecipare direttamente all'asta per conto dei loro clienti in riferimento a prodotti non costituiti da strumenti finanziari, purché lo Stato membro in cui essi sono stabiliti abbia adottato una normativa

che consenta alle autorità nazionali competenti di autorizzare tali soggetti a presentare offerte per conto dei loro clienti.»;

12) all'articolo 19, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Quando la piattaforma organizza un mercato secondario, i membri o i partecipanti al mercato secondario organizzato dalla piattaforma d'asta designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 o dell'articolo 30, paragrafo 1, che sono legittimati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2, possono partecipare direttamente alle aste condotte dalla piattaforma senza dover ottemperare ad altri requisiti di ammissione, se risultano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i requisiti prescritti per l'ammissione dei membri o dei partecipanti alla negoziazione di quote attraverso il mercato secondario organizzato dalla piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, non sono meno rigorosi dei requisiti elencati nel paragrafo 2 del presente articolo;

b) la piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, riceve tutte le informazioni complementari necessarie per verificare l'osservanza dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo che non sono stati verificati in precedenza.

2. I soggetti che non sono membri o partecipanti del mercato secondario organizzato dalla piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, ma che sono legittimati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2, sono ammessi a partecipare direttamente alle aste condotte dalla piattaforma se:

a) sono stabiliti nell'Unione europea, sono gestori di impianti o operatori aerei;

b) detengono un conto di deposito designato;

c) detengono un conto bancario designato;

d) designano almeno un rappresentante ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma;

e) forniscono alla piattaforma, in ottemperanza alle disposizioni sull'adeguata verifica della clientela, tutte le informazioni necessarie riguardanti la loro identità, l'identità dei loro titolari effettivi, la loro integrità, il loro profilo aziendale e commerciale (tenuto conto dei mezzi impiegati per la costituzione del rapporto con l'offerente), la tipologia dell'offerente, la natura del prodotto messo all'asta, l'entità delle offerte previste e i mezzi di pagamento e di consegna;

f) forniscono alla piattaforma interessata tutte le informazioni necessarie riguardanti la loro situazione finanziaria, in particolare la capacità di far fronte tempestivamente agli impegni finanziari e ai debiti in essere;

g) adottano o sono in grado di adottare, su richiesta, le procedure e disposizioni contrattuali interne per l'osservanza della dimensione massima delle offerte stabilita ai sensi dell'articolo 57;

h) rispondono ai requisiti di cui all'articolo 49, paragrafo 1.

Quando la piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, non organizza un mercato secondario, i soggetti legittimati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2, possono partecipare direttamente alle aste condotte dalla piattaforma stessa purché soddisfino le condizioni di cui alle lettere da a) a h) del presente paragrafo.»;

13) i paragrafi 1, 5, 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 20 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Prima di presentare la prima offerta su una piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2, presentano alla piattaforma stessa una domanda di ammissione all'asta.

Se la piattaforma organizza un mercato secondario, i membri o i partecipanti di tale mercato che rispondono ai requisiti dell'articolo 19, paragrafo 1, sono ammessi all'asta senza dover presentare la domanda di cui al primo comma del presente articolo.»

«5. Una piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, può rifiutare l'ammissione all'asta del richiedente qualora questi rifiuti di:

a) soddisfare la richiesta della piattaforma di fornire ulteriori informazioni o chiarimenti o di comprovare le informazioni fornite;

b) dar seguito alla convocazione, da parte della piattaforma, di funzionari del richiedente, nella propria sede o altrove;

c) consentire lo svolgimento di indagini o verifiche richieste dalla piattaforma, ad esempio visite sul posto o controlli casuali presso la sua sede;

d) soddisfare la richiesta di informazioni presentata dalla piattaforma al richiedente, ai clienti del richiedente o ai clienti dei loro clienti, in ottemperanza all'articolo 18, paragrafo 4, al fine di verificare la conformità ai requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 3;

e) soddisfare la richiesta di informazioni presentata dalla piattaforma per verificare la conformità ai requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

6. La piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, applica le misure previste all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE alle transazioni o relazioni commerciali con persone politicamente esposte a prescindere dal paese di residenza.

7. La piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, prescrive al richiedente di garantire che i suoi clienti soddisfino le richieste presentate a norma del paragrafo 5 e che a esse diano seguito altresì i clienti dei clienti del richiedente, di cui all'articolo 18, paragrafo 4.»

«9. Il richiedente non fornisce a una piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, informazioni false o fuorvianti. Il richiedente comunica in maniera esaustiva, trasparente e tempestiva alla piattaforma tutti i cambiamenti che intervengono nella sua situazione e che potrebbero avere ripercussioni sulla sua domanda di ammissione alle aste condotte dalla piattaforma stessa o sull'avvenuta ammissione all'asta.

10. La piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, decide in merito alle domande presentate e comunica le sue decisioni ai richiedenti.

La piattaforma può:

- a) concedere l'ammissione incondizionata alle aste per un periodo non eccedente il periodo per il quale essa è designata, nonché eventuali proroghe o rinnovi;
- b) concedere l'ammissione condizionale alle aste per un periodo non eccedente il periodo per il quale essa è designata, subordinatamente all'adempimento, entro una data prestabilita, di condizioni predeterminate la cui realizzazione deve essere verificata adeguatamente dalla piattaforma stessa;

c) negare l'ammissione all'asta.»;

14) i paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 21 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Una piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, nega l'ammissione alle aste, o revoca o sospende l'ammissione già concessa, ai soggetti che:

- a) non sono o non sono più legittimati a presentare domanda di ammissione all'asta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2;

b) non rispondono o non rispondono più ai requisiti di cui agli articoli 18, 19 e 20;

c) violano dolosamente o ripetutamente il presente regolamento, le condizioni dell'ammissione alle aste condotte dalla piattaforma o altre istruzioni o disposizioni in materia.

2. La piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, nega l'ammissione alle proprie aste, o revoca o sospende l'ammissione già concessa, se sospetta il coinvolgimento del richiedente in fatti di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abusi di mercato, purché il diniego, la revoca o la sospensione non rischi di ostacolare l'azione delle autorità competenti nazionali volta perseguire o catturare gli autori di tali attività.

In tal caso la piattaforma interessata riferisce all'unità di informazione finanziaria (UIF) di cui all'articolo 21 della direttiva 2005/60/CE in conformità dell'articolo 55, paragrafo 2, del presente regolamento.

3. Una piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, può negare l'ammissione alle aste, revocare o sospendere l'ammissione già concessa, ai soggetti che:

- a) violano colposamente il presente regolamento, le condizioni di ammissione alle aste condotte dalla piattaforma o altre istruzioni o disposizioni in materia;
- b) si comportino comunque in maniera da recare pregiudizio al corretto ed efficiente svolgimento delle aste;
- c) sono contemplati dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) o c), o dall'articolo 18, paragrafo 2, e che non abbiano partecipato ad aste nei 220 giorni d'apertura precedenti.»;

15) l'articolo 22 è modificato come di seguito:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri non partecipanti alle azioni comuni di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, designano il responsabile del collocamento in tempo utile prima dell'inizio delle aste sulle piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, affinché siano conclusi e messi in atto con tali piattaforme, anche in riferimento ai sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento a esse collegati, gli accordi necessari in modo da consentire al responsabile del collocamento di mettere all'asta le quote per conto dello Stato membro designante secondo modalità concordate reciprocamente, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7, secondo comma, e dell'articolo 30, paragrafo 8, primo comma.»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le quote da mettere all'asta per conto di uno Stato membro sono ritirate dalle aste se detto Stato membro non dispone di un responsabile del collocamento debitamente designato o se gli accordi di cui al paragrafo 2 non sono conclusi o in vigore.»;

16) l'articolo 24 è modificato come di seguito:

a) un secondo e un terzo comma sono inseriti nel paragrafo 1:

«Ferma restando le disposizioni di cui al terzo comma, le quote da mettere all'asta per conto di uno Stato membro sono ritirate dalle aste se detto Stato membro non dispone di un sorvegliante d'asta debitamente designato o se gli accordi contrattuali con il sorvegliante d'asta non sono conclusi o in vigore.

Qualora motivi di forza maggiore impediscano al sorvegliante d'asta di svolgere, del tutto o in parte, i compiti che gli incombono rispetto a un'asta, la piattaforma d'asta in questione può decidere di condurre l'asta a condizione che predisponga misure adeguate per garantire la corretta vigilanza dell'asta stessa. Quanto precede si applica anche nel caso in cui la designazione del sorvegliante d'asta sia stata ritardata non oltre il 1° gennaio 2013, oppure non oltre il 1° luglio 2013 laddove nella prima procedura d'appalto non si sia giunti alla designazione del sorvegliante d'asta e si renda necessario lo svolgimento di una seconda procedura d'appalto.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. Gli Stati membri che aderiscono alle azioni comuni ai sensi del paragrafo 2 dopo l'entrata in vigore dell'accordo sugli appalti congiunti concluso tra gli Stati membri e la Commissione, accettano le condizioni stabilite dagli Stati membri e dalla Commissione nell'accordo sugli appalti congiunti nonché nelle decisioni già adottate in forza di tale accordo.

Dopo l'entrata in vigore dell'accordo sugli appalti congiunti e fino a quando non aderisca all'azione comune di cui al paragrafo 2, uno Stato membro può vedersi riconosciuta la condizione di osservatore, nei modi convenuti nell'accordo sull'appalto congiunto tra gli Stati membri e la Commissione e nel rispetto delle regole vigenti in materia di appalti pubblici.»;

17) all'articolo 25, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4. Lo Stato membro che non partecipi all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento e che decida di designare una propria piattaforma a norma dell'articolo 30, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento può chiedere al sorvegliante d'asta di trasmettere agli Stati membri, alla Commissione e alla piattaforma interessata una relazione tecnica sulla capacità della piattaforma stessa di svolgere il procedimento d'asta secondo le disposizioni del presente regolamento e conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.»;

18) l'articolo 26 è modificato come di seguito:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Fatto salvo l'articolo 30, gli Stati membri designano una piattaforma per la messa all'asta delle quote in conformità all'articolo 27 con procedura d'appalto congiunta svolta dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti all'azione comune a norma del presente articolo.

2. Fatto salvo l'articolo 30, gli Stati membri designano una piattaforma per la messa all'asta delle quote in conformità all'articolo 28 con procedura d'appalto congiunta svolta dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti all'azione comune a norma del presente articolo.

Una piattaforma d'asta designata a norma del primo comma del presente paragrafo mette all'asta quote ai sensi dell'articolo 28 fino all'apertura delle aste su una piattaforma designata a norma del paragrafo 1.»;

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli Stati membri che aderiscono alle azioni comuni di cui ai paragrafi 1 e 2 dopo l'entrata in vigore dell'accordo sugli appalti congiunti concluso tra la Commissione e gli Stati membri partecipanti a tale azione accettano le condizioni stabilite prima dell'entrata in vigore di tale accordo dalla Commissione e dagli Stati che hanno partecipato all'azione comune nonché tutte le decisioni già adottate in forza di tale accordo.

Agli Stati membri che, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, decidono di non partecipare all'azione comune di cui ai paragrafi 1 e 2 e di designare invece una piattaforma propria può essere riconosciuta la condizione di osservatori, nei modi convenuti nell'accordo sull'appalto congiunto dagli Stati membri partecipanti all'azione comune, di cui ai paragrafi 1 e 2, e dalla Commissione e nel rispetto delle regole vigenti in materia di appalti pubblici.»;

19) all'articolo 27, il primo comma è così modificato:

- a) alla lettera e) la frase «tramite subappalto» è soppressa;
- b) alla lettera g), l'espressione «vigilanza sulle aste» è sostituita da «monitoraggio delle aste» e il riferimento all'«articolo 44» è sostituito dal riferimento all'«articolo 54».

20) l'articolo 28 è modificato come di seguito:

- a) alla lettera e) del primo comma, l'espressione «fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 40» è sostituito da «fatti salvi gli articoli da 44 a 50»;
- b) il paragrafo 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, l'articolo 16, paragrafi 2 e 3, gli articoli 17 e da 19 a 21, gli articoli da 36 a 43, gli articoli da 54 a 56, l'articolo 60, paragrafo 3, e l'articolo 63, paragrafo 4, nonché l'articolo 64, non si applicano alle aste svolte da una piattaforma di vendita all'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, o dell'articolo 30, paragrafo 2.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 lasciano impregiudicata l'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, alla vendita all'asta di quote sotto forma di contratti (spot) a due giorni o di contratti (futures) a cinque giorni che costituiscono uno strumento finanziario ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE, svolte da una piattaforma designata a norma dall'articolo 26, paragrafo 2, oppure dall'articolo 30, paragrafo 2, laddove lo Stato membro di stabilimento della piattaforma ha attuato l'articolo 36, paragrafo 1, del presente regolamento o laddove tale attuazione non è necessaria per l'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, del presente regolamento.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 fanno salva l'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 2 e degli articoli da 37 a 43, alla vendita all'asta di quote sotto forma di contratti (spot) a due giorni o di contratti (futures) a cinque giorni che non costituiscono uno strumento finanziario ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE, svolte da una piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, oppure 30, paragrafo 2, laddove lo Stato membro di stabilimento della piattaforma ha attuato l'articolo 43 del presente regolamento o laddove tale attuazione non è necessaria per l'applicazione dell'articolo 43 del presente regolamento.»;

21) all'articolo 29, la lettera e) è soppressa;

22) l'articolo 30 è modificato come di seguito:

a) i paragrafi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

1. Gli Stati membri non partecipanti all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, possono designare una piattaforma propria per la vendita della loro parte del volume di quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE, da mettere all'asta come previsto dall'articolo 31, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. Gli Stati membri non partecipanti all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, possono designare una piattaforma propria per la vendita della loro parte del volume di quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE, da mettere all'asta come previsto dall'articolo 31, paragrafo 2, del presente regolamento.

3. Gli Stati membri non partecipanti all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2 possono designare la stessa piattaforma o piattaforme distinte per la messa all'asta, conformemente all'articolo 31, paragrafi 1 e 2, rispettivamente.

4. Gli Stati membri non partecipanti all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, informano la Commissione della decisione di non partecipare all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, e di designare invece una propria piattaforma a norma del presente articolo, paragrafi 1 e 2, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Gli Stati membri non partecipanti all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, scelgono la piattaforma designata a norma del presente articolo, paragrafi 1 e 2, secondo una procedura di selezione conforme alla normativa in materia di appalti dell'Unione e degli Stati membri, qualora una di tali due normative prescriva lo svolgimento di una procedura di gara pubblica. Alla procedura di selezione si applicano tutti i rimedi giuridici e procedimenti esecutivi contemplati dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale.

Il periodo di vigenza della designazione della piattaforma d'asta di cui ai paragrafi 1 e 2 è pari a massimo tre anni, prorogabili al massimo di altri due anni. Tuttavia il periodo di vigenza della piattaforma d'asta di cui al paragrafo 2 scade tre mesi dopo la registrazione della piattaforma d'asta di cui al paragrafo 1 a norma del paragrafo 7, quattro mesi dopo il rifiuto della registrazione oppure sei mesi dopo l'apertura delle aste sulla piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, nel caso in cui lo Stato membro non avesse provveduto alla notifica ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 6, di una piattaforma d'asta di cui all'articolo 30, paragrafo 1, entro il giorno di apertura delle aste sulla piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, a seconda della data più prossima.

La designazione delle piattaforme d'asta di cui ai paragrafi 1 e 2 è subordinata alla registrazione della piattaforma interessata, a norma del paragrafo 7, nell'elenco di cui all'allegato III. La designazione non è effettiva prima dell'entrata in vigore della registrazione della piattaforma nell'allegato III, secondo quanto indicato al paragrafo 7.»;

b) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«6. Gli Stati membri non partecipanti all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, e che decidano di designare una propria piattaforma a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo inviano alla Commissione una notifica completa di tutti i seguenti elementi:

a) la denominazione della piattaforma che intendono designare;

b) le modalità operative dettagliate del procedimento d'asta svolto dalle piattaforme che essi intendono designare, ivi comprese le disposizioni contrattuali relative alla designazione delle piattaforme stesse e ai sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento a esse collegati, disciplinanti la struttura e il livello delle tariffe, la gestione delle garanzie, i pagamenti e le consegne;

c) i periodi d'offerta previsti, i singoli volumi di quote, le date delle aste, con indicazione delle eventuali festività, nonché il prodotto messo all'asta, le date di pagamento e di consegna, per le quote da mettere all'asta nelle singole aste in un determinato anno civile, e le altre informazioni di cui la Commissione necessita per valutare se il calendario delle aste previsto è compatibile con il calendario delle aste previsto dalle piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, e con i calendari previsti da altri Stati membri che non partecipino all'azione comune di cui all'articolo 26 e decidano di designare una piattaforma propria;

d) le modalità dettagliate del monitoraggio e della vigilanza delle aste cui è soggetta, conformemente all'articolo 35, paragrafi 4, 5 e 6, la designanda piattaforma nonché le norme dettagliate per la tutela contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, l'attività criminosa o gli abusi di mercato, ivi comprese le eventuali misure correttive o sanzioni;

e) le misure dettagliate adottate in conformità all'articolo 22, paragrafo 4, e all'articolo 34 per quanto riguarda la designazione del responsabile del collocamento.»;

c) al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In difetto della registrazione di cui al primo comma, gli Stati membri che non partecipino all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, e decidano di designare una propria piattaforma a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo utilizzano le piattaforme designate a norma dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 26 per mettere all'asta la loro parte di quote che altrimenti sarebbe messa all'asta sulla piattaforma designata conformemente al paragrafo 1 o 2 del presente articolo, sino alla fine dei tre mesi successivi alla data in cui entrerà in vigore la registrazione di cui al primo comma.

Fatto salvo il paragrafo 8, gli Stati membri che non partecipino all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, e decidano di designare una propria piattaforma d'asta a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, possono aderire all'azione comune al solo fine di utilizzare piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 e 2, di cui al secondo comma. Tale partecipazione avviene in conformità alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 6, secondo comma, ed è soggetta ai modi convenuti nell'accordo sull'appalto congiunto.»;

c) al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

«8. Gli Stati membri che non partecipino all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, e decidano di designare una propria piattaforma a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono aderire all'azione comune di cui all'articolo 26, a norma del paragrafo 6 del medesimo articolo.»

23) l'articolo 32 è modificato come di seguito:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE messe in vendita nelle singole aste svolte da una piattaforma designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento non può superare 20 milioni di quote e non deve essere inferiore a 3,5 milioni di quote, eccetto il caso in cui il volume totale delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta da parte dello Stato membro che designa la piattaforma sia inferiore a 3,5 milioni in un dato anno civile, nel qual caso le quote sono messe all'asta in un'unica asta per anno. Tuttavia, nel 2012 il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE vendute in una singola asta condotta da tali piattaforme non è superiore a 6,5 milioni né inferiore a 1 milione di quote.»;

- b) alla fine del terzo paragrafo sono aggiunte le seguenti frasi:

«Tali requisiti si considerano soddisfatti se sono rispettati da ogni singola piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2. Rispetto all'anno civile 2012, quanto precede si applica dopo un mese dall'apertura delle aste condotte da una qualsiasi delle piattaforme.»;

- c) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4. Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno civile nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento determinano e pubblicano, entro il 31 marzo dell'anno precedente, o successivamente appena possibile, i periodi d'offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna. Le piattaforme d'asta in questione effettuano le loro determinazioni e pubblicazioni solo dopo le determinazioni e pubblicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento da parte delle piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento, a meno che detta piattaforma non debba ancora essere designata. Le piattaforme d'asta in questione effettuano alle loro determinazioni e pubblicazioni solo previa consultazione della Commissione che esprime il proprio parere al riguardo. Le piattaforme d'asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione.»;

- d) il seguente terzo comma è aggiunto al paragrafo 4:

«Le piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, effettuano le determinazioni e pubblicazioni di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente ai volumi attribuiti allo Stato membro che designa la piattaforma d'asta in conformità all'allegato I del presente regolamento e alla più recente determinazione e pubblicazione, da parte della Commissione, del quantitativo stimato delle quote da mettere all'asta di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, tenendo conto per quanto possibile delle eventuali quote assegnate a titolo gratuito in via transitoria e detratte, o da detrarre, dal quantitativo di quote che un determinato Stato avrebbe messo all'asta ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, come previsto dall'articolo 10 *ter*, paragrafo 2, di detta direttiva.»;

- 24) l'articolo 35 è modificato come di seguito:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le aste sono svolte unicamente su piattaforme autorizzate come mercati regolamentati.»;

- b) al paragrafo 4, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«4. Una piattaforma d'asta può essere designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, solo se lo Stato membro in cui sono stabiliti l'aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore ha provveduto affinché le disposizioni nazionali adottate in attuazione del titolo III della direttiva 2004/39/CE siano adeguatamente applicabili alla vendita di contratti (spot) a due giorni o di contratti (futures) a cinque giorni.

Una piattaforma d'asta è designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 e dell'articolo 30, paragrafo 1, solo se lo Stato membro in cui sono stabiliti l'aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore ha provveduto affinché le sue autorità nazionali competenti siano in grado di autorizzare e vigilare il mercato e il gestore stesso secondo le disposizioni nazionali adottate in attuazione del titolo IV della direttiva 2004/39/CE.»;

- c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le autorità nazionali competenti dello Stato membro di cui al paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo designate ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE autorizzano il mercato regolamentato designato, o da designare, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento, solo se esso e il relativo gestore rispettano le disposizioni del titolo III della direttiva 2004/39/CE, recepite nel diritto interno del loro Stato di stabilimento ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo. La decisione di autorizzazione è adottata conformemente al titolo IV della direttiva 2004/39/CE, recepito nel diritto interno dello Stato membro di stabilimento conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.»;

- 25) all'articolo 36, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

«Quanto precede non pregiudica l'applicazione degli articoli da 38 a 40 del presente regolamento all'utilizzo di informazioni riservate per ritirare un'offerta.»;

- 26) all'articolo 46, i paragrafi 1 e 2 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

«Le quote messe all'asta da una qualsiasi piattaforma d'asta sono trasferite dal registro dell'Unione a un conto di deposito designato tenuto a titolo di garanzia dal sistema di compensazione o sistema di regolamento in qualità di depositario, prima dell'inizio del periodo d'offerta e fino alla loro consegna agli aggiudicatari o ai loro aventi causa in

base all'esito dell'asta, secondo quanto previsto dal regolamento della Commissione vigente in materia adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.»;

27) l'articolo 50, paragrafo 2, è soppresso e il riferimento al «paragrafo 1 o 2» contenuto nel paragrafo 3 è sostituito dal riferimento al «paragrafo 1»;

28) l'articolo 52 è modificato come di seguito:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo il paragrafo 2, le spese relative ai servizi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 28, paragrafo 1, e all'articolo 31 sono coperte dalle tariffe versate dagli offerenti, a esclusione delle spese inerenti agli accordi di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, conclusi tra il responsabile del collocamento e la piattaforma per consentire al responsabile del collocamento stesso di mettere le quote all'asta per conto dello Stato membro designante, a esclusione delle spese relative ai sistemi di compensazione o ai sistemi di regolamento collegati alla piattaforma.

Le spese di cui al primo comma sono dedotte dai proventi delle aste che devono essere versati ai responsabili del collocamento a norma dell'articolo 44, paragrafi 2 e 3.»;

b) al paragrafo 2, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti come segue:

«2. Fatte salve le disposizioni del terzo comma, i termini e le condizioni dell'appalto congiunto di cui all'articolo 26, paragrafo 6, primo comma, o il contratto che designa una piattaforma a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, possono derogare al paragrafo 1 del presente articolo richiedendo agli Stati membri che hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, la loro decisione di non partecipare all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, ma che utilizzeranno successivamente la piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, di versare alla piattaforma d'asta interessata i costi dei servizi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 28, paragrafo 1, inclusi sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento a essa collegati, in relazione alle parti di quote messe all'asta dal relativo Stato membro dalla data in cui quest'ultimo inizia la messa all'asta tramite la piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, fino alla risoluzione o alla scadenza della designazione della piattaforma stessa.

Quanto precede si applica anche agli Stati membri che non hanno aderito all'azione comune a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 e 2, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'appalto congiunto di cui all'articolo 26, paragrafo 6, primo comma.

Il primo comma non si applica se lo Stato membro aderisce all'azione comune a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, dopo la scadenza del periodo di designazione di cui all'articolo 30, paragrafo 5, secondo comma, o se fa uso della piattaforma d'asta designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, per mettere all'asta la sua parte di quote in assenza della registrazione, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7, di una piattaforma notificata a norma dell'articolo 30, paragrafo 6.»;

c) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. La parte delle spese del sorvegliante d'asta che varia in funzione del numero delle aste, qual è indicata nel contratto di designazione del sorvegliante, è distribuita in parti uguali tra tutte le aste. Tutte le altre spese del sorvegliante, quali sono indicate nel contratto di designazione del medesimo, a esclusione delle spese relative ai servizi appaltati dalla Commissione e di quelle relative alle relazioni presentate a norma dell'articolo 25, paragrafo 4, sono distribuite in parti uguali su ciascuna piattaforma, salvo che sia diversamente disposto nel contratto di designazione.»;

29) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

«Articolo 54

#### **Vigilanza sui rapporti con gli offerenti**

1. Una piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, vigila sul rapporto con gli offerenti ammessi all'asta per tutta la durata di quest'ultima, provvedendo a:

- a) vagliare le offerte presentate nel corso di detto rapporto al fine di garantire che il comportamento degli offerenti corrisponda alle informazioni sui clienti cui dispone la piattaforma e al loro profilo commerciale e di rischio, compresa se del caso la fonte dei finanziamenti;
- b) mantenere in essere disposizioni sostanziali e procedurali per la regolare vigilanza sull'adempimento delle norme di condotta commerciale da parte dei soggetti ammessi all'asta ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3;

c) vigilare sulle transazioni dei soggetti ammessi all'asta a norma dell'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 20, paragrafo 6, utilizzando i propri sistemi al fine di individuare le violazioni delle norme di cui alla lettera b) del presente comma, le condizioni inique o che possano turbare il corretto svolgimento delle aste e i comportamenti indicanti l'esistenza di abusi di mercato.

Quando vaglia le offerte a norma della lettera a) del primo comma, la piattaforma interessata dedica particolare attenzione a tutte le attività che, per loro natura, abbiano maggiori probabilità d'essere connesse al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o ad attività criminosa.

2. Una piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, provvede all'aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni che detiene in merito a un offerente. A tal fine essa può:

- a) chiedere informazioni all'offerente, a norma dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 20, paragrafi 5, 6 e 7, al fine di vigilare sul rapporto intercorrente con esso a decorrere dall'ammissione all'asta, per tutta la durata del rapporto stesso e per un periodo di cinque anni dalla sua conclusione;
- b) chiedere ai soggetti ammessi all'asta di ripresentare la domanda di ammissione a intervalli periodici;
- c) chiedere ai soggetti ammessi all'asta di comunicare prontamente alla piattaforma eventuali modifiche dei dati comunicati ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 20, paragrafi da 5, 6 e 7.

3. Una piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, registra:

- a) la domanda di ammissione all'asta presentata a norma dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, e sue eventuali modifiche;
- b) le verifiche effettuate:
  - i) durante il trattamento della domanda di ammissione all'asta presentata a norma degli articoli 19, 20 e 21;
  - ii) nel corso del vaglio e del monitoraggio del rapporto con il richiedente di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), a seguito dell'ammissione all'asta;
- c) tutte le informazioni riguardanti le offerte presentate dall'offerente in un'asta, compresi l'eventuale ritiro o l'eventuale modifica delle offerte medesime, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, e dell'articolo 6, paragrafo 4;

d) tutte le informazioni riguardanti lo svolgimento delle aste cui l'offerente ha partecipato.

4. Una piattaforma asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, conserva le registrazioni di cui al paragrafo 3 durante l'intero periodo in cui l'offerente è ammesso alle aste che esse organizzano e per almeno cinque anni dalla conclusione del rapporto con l'offerente.;

30) i paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 55, sono sostituiti come segue:

«1. Le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE vigilano e provvedono affinché le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, adempiano gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 19 e all'articolo 20, paragrafo 6, del presente regolamento, gli obblighi in materia di vigilanza e conservazione delle registrazioni di cui all'articolo 54 e gli obblighi di notifica di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Le autorità nazionali competenti di cui al primo comma hanno i poteri conferiti loro dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 37, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2005/60/CE.

Una piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, può essere ritenuta responsabile per qualsiasi violazione dell'articolo 19, dell'articolo 20, paragrafi 6 e 7, dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 54 del presente regolamento e dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. A tal fine si applicano le disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 39 della direttiva 2005/60/CE.

2. Una piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, e i suoi amministratori e dipendenti cooperano interamente con le UIF di cui all'articolo 21 della direttiva 2005/60/CE provvedendo tempestivamente a:

- a) informare le UIF, di propria iniziativa, qualora abbiano conoscenza, sospettino o abbiano fondati motivi per sospettare che, nel corso delle aste, si svolgano, si siano svolte o si siano tentate attività di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o attività criminose;
- b) fornire all'UIF, su richiesta, tutte le informazioni necessarie secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.»

«4. Lo Stato membro in cui è situata una piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, provvede affinché alla piattaforma stessa si applichino le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli da 26 a 29, dell'articolo 32, dell'articolo 34, paragrafo 1, e dell'articolo 35, della direttiva 2005/60/CE.»;

31) l'articolo 56, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, notificano alle autorità competenti nazionali designate a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE e incaricate di vigilare sulla piattaforma interessata o di indagare e perseguire gli abusi di mercato compiuti nei sistemi della piattaforma interessata o tramite tali sistemi, qualsiasi indizio di abusi di mercato imputabili a soggetti ammessi alle aste o a soggetti che agiscono per conto di essi.

A tal fine si applicano le misure nazionali adottate in attuazione dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE.»;

32) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

«Articolo 58

#### **Norme di condotta commerciale e altre disposizioni contrattuali**

Gli articoli da 53 a 57 non escludono altri provvedimenti che le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, possano prendere direttamente o indirettamente, in base alle loro norme di condotta commerciale o a disposizioni contrattuali, nei confronti degli offerenti ammessi alle aste, purché tali provvedimenti non contrastino con gli articoli da 53 a 57 né pregiudichino l'applicazione degli stessi.»;

33) l'articolo 60, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'elenco dei nomi, degli indirizzi, dei numeri di telefono e di fax, degli indirizzi di posta elettronica e dei

siti web di tutti i soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi nelle aste condotte dalle piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, sono pubblicati sul sito web tenuto dalla piattaforma interessata.»;

34) all'articolo 62, paragrafo 3, lettera e), la frase «sono richieste» è sostituita da «sono rivelate o richieste»;

35) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

«Articolo 64

#### **Diritto di ricorso**

1. Le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, dispongono di procedimenti extragiudiziali per l'esame dei ricorsi dei soggetti richiedenti l'ammissione alle aste, dei soggetti ammessi alle aste e dei soggetti cui è stata negata, revocata o sospesa l'ammissione.

2. Gli Stati membri in cui si svolge la vigilanza sul mercato regolamentato designato come piattaforma d'asta a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, o sul suo gestore, provvedono affinché le decisioni adottate nell'ambito del procedimento extragiudiziale per l'esame dei ricorsi di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE. Tale diritto lascia impregiudicato il diritto di adire direttamente gli organi giurisdizionali o amministrativi previsto dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE.»;

36) l'allegato I del regolamento (UE) n. 1031/2010 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1031/2010 è sostituito dal seguente allegato.

## «ALLEGATO I

**Quote messe all'asta nel 2012 ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1**

Stato membro	Volumi
Belgio	2 979 000
Bulgaria	3 277 000
Repubblica ceca	5 503 000
Danimarca	1 472 000
Germania	23 531 000
Estonia	1 068 000
Irlanda	1 100 000
Grecia	4 077 000
Spagna	10 145 000
Francia	6 434 000
Italia	11 324 000
Cipro	307 000
Lettonia	315 000
Lituania	637 000
Lussemburgo	141 000
Ungheria	1 761 000
Malta	120 000
Paesi Bassi	3 938 000
Austria	1 636 000
Polonia	14 698 000
Portogallo	2 065 000
Romania	5 878 000
Slovenia	520 000
Slovacchia	1 805 000
Finlandia	1 965 000
Svezia	1 046 000
Regno Unito	12 258 000
Totale	120 000 000»